



COMUNE DI LIVORNO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO UBICATO IN LIVORNO: Via Ademollo, 14/16/18/20

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Finanziamento – Legge 560/93 e Fondi Condominiali

REV.	DATA	RIF.	NOTE
1.2	DICEMBRE 2011	DLGS.163/06 – DPR.207/10	

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

CAPO 1 - NOTIZIE GENERALI

1.1	OGGETTO DELL'APPALTO
1.2	MODO DI APPALTO
1.3	AMMONTARE DELL'APPALTO
1.4	DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUZIONE
1.5	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI ED I SISTEMI

CAPO 2 - STIPULA DEL CONTRATTO

2.1	FORMA DELLA STIPULAZIONE
2.2	DOCUMENTI CONTRATTUALI - CASO DI DISCORDANZA
2.3	DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI
2.4	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

3.1	TERMINI PER L'ESECUZIONE
	3.1.1 Consegna ed inizio dei lavori
	3.1.2 Termini per l'ultimazione dei lavori
	3.1.3 Proroghe e sospensioni
	3.1.4 Penale per il ritardo.
	3.1.5 Programma esecutivo dei lavori
	3.1.6 Inderogabilità dei termini di esecuzione.
	3.1.7 Risoluzione del contratto per grave ritardo.
3.2	DISCIPLINA ECONOMICA
	3.2.1 Anticipazione
	3.2.2 Pagamenti in acconto
	3.2.3 Revisione dei prezzi e prezzo chiuso
	3.2.4 Spese ed imposte a carico dell'appaltatore
	3.2.5 Cessione del contratto e cessione dei crediti
3.3	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
	3.3.1 Variazioni delle opere appaltate.
	3.3.2 Varianti per errori od omissioni progettuali
	3.3.3 Disposizioni generali relative al prezzo d'appalto– Sua invariabilità
	3.3.4 Modalità di esecuzione dei lavori
	3.3.5 Qualità e accettazione dei materiali in genere
	3.3.6 Provviste e campioni
	3.3.7 Esecuzione delle opere impiantistiche e rilascio delle Dichiarazioni inerenti la Conformità
3.4	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
	3.4.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
	3.4.2 Termini per il collaudo
	3.4.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 4 – PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE

4.1	GARANZIE
	4.1.1 Cauzione definitiva
	4.1.2 Riduzione delle garanzie
	4.1.3 Fidejussione a garanzia della rata di saldo
	4.1.4 Polizza assicurativa rischi di esecuzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

	4.1.5	Ritenute sui pagamenti e provvedimenti conseguenti al mancato rispetto degli obblighi contrattuali
4.2	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	
	4.2.1	Norme di sicurezza generali
	4.2.2	Sicurezza sul luogo di lavoro
	4.2.3	Piani di sicurezza
	4.2.4	Piano operativo di sicurezza
	4.2.5	Osservanza ed attuazione dei Piani di sicurezza
	4.2.6	Inosservanza delle norme sulla sicurezza
	4.2.7	Disposizioni derivanti dall'applicazione della L.R. n.8 del 28/01/2000
4.3	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	4.3.1	Osservanza dei contratti collettivi
	4.3.2	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.
	4.3.3	Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
	4.3.4	Custodia del cantiere
	4.3.5	Cartello di cantiere
	4.3.6	Oneri dell'appaltatore derivanti dalle disposizioni di cui alla legge n° 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni
4.4	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	
	4.4.1	Subappalto
	4.4.2	Documenti da produrre per l'autorizzazione del subappalto
	4.4.3	Responsabilità in materia di subappalto
	4.4.4	Pagamento dei subappaltatori

CAPO 5 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

5.1	CONTROVERSIE
5.2	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
5.3	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
5.4	RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

CAPO 6 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

6.1	VALUTAZIONE DEI LAVORI COMPRESI NELL'APPALTO
6.2	NUOVI PREZZI

CAPO 7 – DESCRIZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO - PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	PARTE SECONDA
---	--------------------------

7.1	DESCRIZIONE DEI LAVORI	
	7.1.1	POSA IN OPERA DI PONTEGGI METALLICI
	7.1.2	RIPRESA ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO
	7.1.3	SOSTITUZIONE GRONDE E PLUVIALI
	7.1.4	RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA
	7.1.5	RIFACIMENTO INTONACI
	7.1.6	RIMOZIONE VECCHIE COLORITURE E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE
	7.1.7	ESECUZIONE FORI DI AERAZIONE
	7.1.8	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI PRESENTI NEI LOCALI SOTTOTETTO
	7.1.9	RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**CAPO 1
NOTIZIE GENERALI**

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di Manutenzione Straordinaria da eseguire sulle facciate, e sulle coperture dell'edificio ubicato nel Comune di Livorno, Via Ademollo, 14/16/18/20.

Si tratta essenzialmente di lavori volti, oltre che a riqualificare e risanare gli intonaci delle facciate, anche a sostituire elementi in laterizio ed elementi in legno su porzioni della copertura (tegole marsigliesi), tavelle, travi e travicelli), previa posa in opera di guaina impermeabilizzante, oltre che a riqualificare e risanare le parti in c.a. a vista, ove necessario.

Le altre opere previste sono meglio descritte al CAPO 7 del presente Capitolato speciale.

Sono comprese nell'appalto tutte le opere, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completi, ultimati ed agibili secondo le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato speciale e negli elaborati di progetto esecutivo.

Sono esclusi gli oneri monetari da corrispondersi alle Aziende erogatrici relativi agli allacci alle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono la cui spesa resta a carico dell'Amministrazione appaltante.

1.2 MODO DI APPALTO

I lavori di cui al presente Capitolato vengono interamente appaltati **"a misura"** ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i..

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i..

Il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Il contratto fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

In via esclusiva, le opere che costituiscono variante in aumento ovvero in diminuzione, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i., rispetto a quanto previsto dagli elaborati contrattuali, saranno valutate **"a misura"** e saranno liquidate applicando i prezzi unitari contenuti nell'Elenco prezzi allegato al contratto.

1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, al netto di IVA, è definito come segue:

A	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	227.288,29
B	ONERI PER LA SICUREZZA (D.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso		
		Euro	44.013,17
A+B	TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO	Euro	271.301,46

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario verrà calcolato con le modalità previste dal Disciplinare di gara, e verrà applicato all'importo dei lavori di cui alla lettera A). L'importo contrattuale sarà determinato sommando all'importo così determinato, gli oneri per la sicurezza sopra definito alla lettera B, non soggetti ad alcun ribasso. La Stazione Appaltante procederà alla verifica della sussistenza di tali condizioni, contestualmente alla procedura di verifica della idoneità tecnico-professionale, prima dell'aggiudicazione definitiva.

Ai fini di quanto disposto dall'art.108 del DPR.207/10 (da ora in poi denominato "Regolamento") i lavori che formano oggetto del presente appalto appartengono alle seguenti categorie - individuate in conformità a quanto indicato nell'Allegato A al succitato Regolamento - di ciascuna delle quali viene indicato l'importo a base d'asta:

CATEGORIA PREVALENTE
Qualificazione **obbligatoria**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Opere per demolizioni, rimozioni, smontaggi	€ 34.069,17
Opere per ripristino c.a., consolidamenti, rinforzi	€ 4.176,63
Opere per impermeabilizzazione e ripristino copertura	€ 23.330,93
Opere per rimozione e smaltimento cemento amianto	€ 1.100,00
Opere da lattoniere	€ 20.934,50
Tinteggiature e verniciature	€ 75.190,98
Intonaci	€ 49.420,38
Fori di aerazione	€ 12.245,80
Movimentazione materiali e trasporti	€ 6.819,90
TOTALE CATEGORIA PREVALENTE – OG 1	€ 227.288,29

Le opere rientranti nella Categoria Prevalente devono essere eseguite direttamente dall'impresa aggiudicataria, e sono subappaltabili entro il limite del 30% dell'importo della medesima categoria ad Imprese in possesso delle qualificazioni relative alle rispettive lavorazioni subappaltate.

N.B. – per le opere previste nella Categoria Prevalente che riguardano la rimozione e smaltimento di materiali in cemento amianto, l'Impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso delle specifiche qualificazioni. In caso contrario le suddette opere dovranno essere subappaltate, specificando tale indicazione in sede di gara.

L'Amministrazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere varianti in corso d'opera nei casi previsti dal primo comma dell'art. 132 comma del Dlgs. 163/2006, nonché gli interventi consentiti dal terzo comma del medesimo articolo. In ogni caso l'Appaltatore non può derivarne motivo per pretese di compensi ed indennizzi che non siano stabiliti nel presente Capitolato.

1.4 DIMINUIZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUIZIONE

La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 4, del Regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

L'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Quanto sopra secondo le modalità e procedure previste dall'art.162 del Regolamento

1.5 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI ED I SISTEMI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle opere.

L'Impresa dovrà comunque sottoporre, per le principali categorie di materiali e manufatti, un'idonea campionatura ed ottenere l'approvazione dei tipi da impiegare.

I campioni scelti resteranno a disposizione della Stazione appaltante.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO 2
STIPULA DEL CONTRATTO

2.1 **FORMA DELLA STIPULAZIONE**

La stipulazione del contratto avverrà in forma di scrittura privata fra le parti.

2.2 **DOCUMENTI CONTRATTUALI - CASO DI DISCORDANZA**

Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento, fanno parte integrante del contratto di appalto e devono in esso essere richiamati:

- il Capitolato Generale di appalto (D.M. 145/2000);
- il presente Capitolato Speciale comprendente le prescrizioni e le specifiche tecniche descritte al Capo 7;
- tutti gli elaborati grafici e descrittivi del Progetto esecutivo predisposto dalla Stazione appaltante e le relazioni;
- l'Elenco dei prezzi unitari;
- il Piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e succ. modifiche ed integrazioni;
- il Cronoprogramma;
- le polizze di garanzia;

In caso di discordanza fra le norme e le prescrizioni sopra indicate, l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale di appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto.

In linea generale deve essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

1. Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
2. Contratto di appalto;
3. Capitolato speciale di appalto;
4. Elaborati del progetto esecutivo posto a base d'appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, funzionali, strutturali e impiantistici. Nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto di scala (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in scala minore), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;

2.3 **DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI**

Per tutti gli effetti del presente appalto le parti eleggono, rispettivamente, il proprio domicilio come segue:

- il Committente, nella persona del suo legale rappresentante, presso la sede della Casa Livorno e Provincia S.p.A. di Livorno.
- l'Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, nel luogo dove ha sede l'Ufficio della Direzione Lavori.

Per quanto concerne le intimazioni, le assegnazioni di termine ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto, vale quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del Capitolato Generale.

2.4 **RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare, per mandato redatto in forma pubblica, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto e della quale rimane sempre responsabile.

Il mandato di cui sopra deve essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.M. 145/2000 e succ. modif. ed integr., l'Amministrazione committente - previa motivata comunicazione all'Appaltatore - ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, su motivata giustificazione e senza che debba accordare indennità di sorta all'Appaltatore o al suo rappresentante.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO 3
DISCIPLINA CONTRATTUALE

3.1 **TERMINI PER L'ESECUZIONE**

3.1.1 **Consegna ed inizio dei lavori**

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice avverrà con le modalità descritte dagli artt.153 e 154 del Regolamento. In considerazione della tipologia di appalto (Lavori su Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica) che richiede la massima celerità nel completamento dei lavori, la consegna avverrà **contestualmente alla stipula del Contratto di Appalto**. Qualora intervenissero impedimenti alla effettuazione della consegna entro il termine di cui sopra, CASALP **una volta accertato che le cause del ritardo non sono imputabili a fatto dell'Appaltatore**, provvederà a programmare una nuova consegna, comunque entro il termine perentorio previsto dal comma 2 del citato art. 153.

L'inizio e lo svolgimento dei lavori non potrà essere rinviato, rallentato o sospeso dall'Appaltatore senza un motivo di forza maggiore.

3.1.2 **Termini per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per dare ultimate le opere di cui sopra, che dovranno essere consegnate dall'Impresa complete e finite in ogni loro parte, agibili e funzionanti é di **148 gg.** (diconsi giorni **centoquarantotto**) naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

Il tempo stabilito per l'ultimazione e consegna dei lavori si intende comprensivo di una quota convenzionale pari al 5% del tempo stesso per sospensioni dovute a condizioni climatologiche particolarmente sfavorevoli, normalmente ricorrenti nel corso dei lavori stessi.

Per tali giorni non saranno concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

Per i lavori oggetto del presente Appalto non è previsto il Premio di Accelerazione

3.1.3 **Proroghe e sospensioni**

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Eventuali proroghe saranno concesse secondo quanto previsto dall'art.159, commi 8, 9 e 10 del Regolamento.

In particolare l'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del tempo anzidetto.

Saranno ammesse le sospensioni previste dall'art. 159 dello stesso Regolamento, secondo le procedure ivi contemplate.

In particolare qualora circostanze speciali, escluse quelle derivanti da condizioni climatologiche normalmente ricorrenti nel corso dei lavori, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, e disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni che l'hanno determinata.

In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

3.1.4 **Penale per il ritardo.**

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine di ultimazione contrattuale, l'Impresa, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà assoggettata alla penale di cui all'art. 145 del Regolamento, stabilita nella misura dello 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

La penale trova altresì applicazione nel caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale sarà applicata mediante deduzione del suo ammontare dall'ultima rata di acconto e, comunque, dall'importo del conto finale.

Se l'ammontare della penale risulterà superiore a quello della rata di saldo, la Stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3 dell'art.145 del Regolamento, il Responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale previste dall'art.136 del Dlgs. 163/2006.

3.1.5	Programma esecutivo dei lavori
--------------	---------------------------------------

I lavori dovranno essere svolti con andamento il più possibile vicino a quello lineare.

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. L'Appaltatore ha la facoltà di proporre, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

La liquidazione del primo certificato di pagamento è subordinata alla presentazione del programma esecutivo dei lavori.

Il Direttore dei lavori procede al controllo della sua attendibilità e provvede alla relativa approvazione mediante l'apposizione di un visto; verifica inoltre in corso d'opera il suo regolare svolgimento ed il rispetto delle scadenze. Nella redazione del programma esecutivo, l'appaltatore deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma esecutivo:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, ovvero qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008, il programma esecutivo dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

3.1.6	Inderogabilità dei termini di esecuzione.
--------------	--

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nella installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente.

3.1.7	Risoluzione del contratto per grave ritardo
--------------	--

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, si applicano le disposizioni previste dall'art. 136, comma 4 e seguenti, del Codice. Il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

3.2	DISCIPLINA ECONOMICA.
------------	------------------------------

3.2.1	Anticipazione.
--------------	-----------------------

Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 69/2013, coordinato con la Legge di conversione 98/2013, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% dell'importo del contratto. L'anticipazione, nella misura prevista per legge, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., è erogata entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, come previsto dal comma 2 dell'art. 140 del D.P.R. suddetto, se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 2 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., l'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o assicurativa, avente le seguenti caratteristiche e condizioni:

- l'importo garantito deve essere pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma dei lavori;
- l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3.2.2	Pagamenti in acconto
--------------	-----------------------------

Il corrispettivo dell'appalto è liquidato all'Appaltatore in base a certificati di pagamento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento, in relazione agli Stati di avanzamento lavori redatti dal Direttore dei lavori.

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito raggiunga l'importo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) in conseguenza dell'ammontare dei lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

Ai sensi dell'art.43 del Regolamento la contabilizzazione dei lavori, da eseguirsi interamente a misura, ai fini della redazione degli stati di avanzamento, verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi posti a base d'asta, riportati nell'elenco allegato al Contratto, al netto del ribasso contrattuale. Ciò fino alla concorrenza del 95% dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e comprensivi degli oneri per la sicurezza. Il restante 5% costituisce la "Rata di saldo".

All'avvenuto raggiungimento dell'importo minimo rateizzabile attinente ai lavori eseguiti deve essere redatta la relativa contabilità ed il Direttore dei lavori deve redigere uno Stato di Avanzamento ai sensi dell'art.194 del Regolamento. A norma dell'art. 143 del Regolamento, entro i 45 giorni successivi deve essere emesso il conseguente certificato di pagamento. **Sui Certificati di pagamento in acconto verranno operate le trattenute previste dal presente Capitolato (5% di cui al presente paragrafo e 0,5% di cui al Par. 4.1.5) .**

L'Amministrazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, ai sensi dell'art.141, terzo comma del Regolamento, si provvede alla redazione dello Stato di

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento per i lavori maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo di cui sopra.

Ai fini del pagamento delle aliquote relative alla consegna delle *Dichiarazioni di Conformità* delle opere impiantistiche, fa carico all'Appaltatore sottoporre le medesime alla verifica della loro corretta compilazione da parte delle Aziende erogatrici.

Lo Stato di Avanzamento relativo all'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dal Direttore dei lavori come prescritto dal presente CSA.

L'importo corrispondente alla rata di saldo sarà pagato previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141 comma 9 del Dlgs. 163/2006, entro 90 giorni dalla avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il "costo della sicurezza" (non soggetto a ribasso), indicato nel Piano di coordinamento ai sensi del D.lgs. 81/2008, verrà corrisposto all'Impresa appaltatrice, previo nulla osta del Coordinatore per la fase di esecuzione, negli stati di avanzamento dei lavori per importi proporzionali alle somme liquidate.

Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132 comma 3 primo periodo del Dlgs. 163/2006 e dall'art.43 del Regolamento, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei sopra riportati.

PROGR.	GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE	€
1)	Opere per demolizioni, rimozioni, smontaggi	€ 34.069,17
2)	Opere per ripristino c.a., consolidamenti, rinforzi	€ 4.176,63
3)	Opere per impermeabilizzazione e ripristino copertura	€ 23.330,93
4)	Opere per rimozione e smaltimento cemento amianto	€ 1.100,00
5)	Opere da lattoniere	€ 20.934,50
6)	Tinteggiature e verniciature	€ 75.190,98
7)	Intonaci	€ 49.420,38
8)	Fori di aerazione	€ 12.245,80
9)	Movimentazione materiali e trasporti	€ 6.819,90
	Sommano	€ 227.288,29

Le fatture relative ai pagamenti in oggetto saranno intestate dalla Ditta al Comune di Livorno e domiciliate presso Casa Livorno e Provincia S.p.A., soggetto attuatore dell'intervento in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Livorno. La Società provvederà al pagamento con i fondi di Finanziamento.

Le fatture relative alla quota parte a carico dei condomini proprietari saranno intestate dalla Ditta al Condominio e domiciliate presso Casa Livorno e Provincia S.p.A.

Fatto salvo il rispetto dei tempi precedentemente citati nel presente paragrafo per l'emissione del Certificato di pagamento e del mandato di pagamento, i pagamenti verranno effettuati secondo la tempistica di richiesta ed erogazione dei fondi da parte della Regione Toscana.

La Stazione appaltante provvederà inoltre ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'appaltatore mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4, comma 6 e Art. 6 del Regolamento. Qualora si configurino le condizioni previste dal comma 8 del citato art.6, il RUP promuoverà l'attivazione delle procedure di risoluzione del contratto, ovvero di decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Per quanto attiene i pagamenti di cui al presente Contratto, ai sensi della L.n.136/2010 l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità previste all'art. 3 della medesima Legge.

3.2.3	Revisione dei prezzi e prezzo chiuso
--------------	---

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del D.lgs. 163/2006 è esclusa la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 comma 1 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 dello stesso articolo, nonché dall'art. 1 della Legge 22/12/2008 n. 201.

Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta e del costo della sicurezza, aumentati di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3.2.4 Spese ed imposte a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'art. 139 del Regolamento sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

In particolare sono a carico dell'Appaltatore:

- spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all'esercizio del cantiere;
- spese inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, per diritti di segreteria, copie, bollatura e registrazione, Verbali e Certificati, Atti di sottomissione, eventuali altri atti che durante l'esecuzione dei lavori si rendessero necessari;
- spese per l'esecuzione di prove di laboratorio, ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.

3.2.5 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, secondo le modalità previste dall'art. 117, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. La cessione è ammessa a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento.

3.3 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

3.3.1 Variazioni delle opere appaltate.

Alla Stazione appaltante è riservata la facoltà di apportare al progetto varianti qualitative e quantitative nei limiti fissati dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e con le modalità previste dall'art. 161 del Regolamento.

Ciò non legittima l'Impresa a pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 161 del Regolamento.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per scritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

siano contenute entro un importo non superiore al 5% per gruppo di lavorazioni omogenee così come risultano individuate nella tabella di cui al punto 3.2.2 del presente Capitolato, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento di tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

Per le sole ipotesi previste dall'art. 132, comma 1 del Dlgs. 163/2006, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 161, comma 6, e 163 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Se detta variante supera tale limite si opera secondo quanto previsto dai commi 13, 14 e 15 dell'art.161 del Regolamento.

Le variazioni di cui al presente paragrafo sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del Regolamento.

3.3.2	Varianti per errori od omissioni progettuali
--------------	---

Qualora per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo di cui all' art. 132, comma 1, lett. e) del Dlgs. 163/2006 si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con l'indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo originario.

Nel caso anzidetto i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall'Amministrazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la valutazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3.3.3	Disposizioni generali relative al prezzo di appalto - Sua invariabilità
--------------	--

Il prezzo delle opere a corpo e i prezzi unitari per i lavori a misura compresi nell'appalto, sono comprensivi e quindi devono compensare.:

- Tutte le Spese generali comprese nel prezzo dei lavori, di seguito specificate a norma dell' art. 32, comma 4 del Regolamento:
 - a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
 - b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di 37/178 esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
 - c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
 - d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
 - e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
 - f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
 - l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
 - p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
- Le spese per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sprechi, etc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
 - Le spese per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per la fornitura di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni, etc.;
 - Le per i noli ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;
 - Le spese per i lavori, tutte le spese per i mezzi d'opera, la mano d'opera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, le indennità di cava, di passaggio, di deposito, di occupazione temporanea o diversa, i mezzi d'opera provvisoriamente esclusi, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa e quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli.

I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato si intendono convenuti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e rimangono fissi ed invariabili.

Per la determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, si procederà secondo le disposizioni dell'art.163 del Regolamento.

3.3.4	Modalità di esecuzione dei lavori
--------------	--

Per quanto concerne le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, sono di riferimento le norme e prescrizioni contenute nel testo "Istituzioni tecniche a forma di capitoli speciali di appalto" - edizione ANIACAP 1975 e successive integrazioni costituenti aggiornamenti - che non siano derogate o modificate da specifiche norme e prescrizioni contenute nel contratto, nel presente Capitolato e negli altri documenti allegati al contratto o da quest'ultimo richiamati.

3.3.5	Qualità e accettazione dei materiali in genere
--------------	---

In merito alla accettazione, qualità ed impiego dei materiali, vale quanto disposto dall'art.167 del Regolamento.

In particolare i materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la Direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Impresa stessa.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

In materia di accettazione di materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo ad incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione dei lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali od estere.

Entro sessanta giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro sessanta giorni antecedenti il loro utilizzo, l'Appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti etc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

3.3.6 Provviste e campioni

Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo provvisorio nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

È altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualità e della resistenza di componenti e materiali approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti, con l'onere per lo stesso appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal direttore dei lavori, e per l'ottenimento dei relativi certificati.

Quelle opere e provviste che, a giudizio della Direzione dei lavori, possedessero requisiti difformi da quelli contrattualmente richiesti, saranno rifiutate e dovranno essere rifatte o sostituite a cura e spese dell'Impresa.

3.3.7 Esecuzione delle opere impiantistiche e rilascio delle dichiarazioni inerenti la Conformità

L'Appaltatore procede direttamente o tramite l'affidamento in subappalto – secondo le modalità previste dal presente C.S.A. – all'esecuzione di tutte le opere impiantistiche previste nel Contratto, nel rispetto della normativa vigente al momento dell'esecuzione delle medesime opere e secondo le prescrizioni tecniche di cui al successivo Capo 7. Dovrà inoltre attenersi alle modalità esecutive indicate direttamente o tramite la D.L. da parte delle Aziende erogatrici dei Servizi, fornendo tutta la documentazione richiesta dalle predette Aziende erogatrici nel Comune di Piombino per l'attivazione delle erogazioni.

All'Appaltatore compete, fra l'altro:

- Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 37 del 22/1/2008 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 dello stesso Decreto Ministeriale.
- Le richieste di nulla-osta prescritti alla competente Asl e, in particolare per gli ascensori o altri impianti alla stessa ASL od altro Organismo notificato.
- La predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Amministrazione appaltante, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

Qualora l'esecuzione delle opere impiantistiche sia concessa in subappalto, l'Appaltatore rimane direttamente responsabile in solido con la Ditta esecutrice nel caso di tardiva e/o inadeguata presentazione delle Dichiarazioni inerenti la conformità delle stesse.

La consegna alla Stazione Appaltante delle *Dichiarazioni di Conformità* e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, è condizione essenziale ai fini del pagamento all'Appaltatore delle aliquote percentuali previste al precedente punto 3.2.2., voce *Impiantistica*. Fa carico all'Appaltatore sottoporre le

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

medesime alla verifica della loro corretta compilazione da parte delle Aziende erogatrici.

In caso di mancata e/o incompleta consegna della documentazione inerente la conformità delle opere impiantistiche il Direttore dei Lavori non procederà all'emissione del Certificato di Ultimazione dei lavori. Per il maggiore tempo intercorrente fra la data di scadenza del tempo contrattuale e la consegna della suddetta documentazione verrà applicata la penale prevista da presente C.S.A al punto 3.1.4.

La Stazione Appaltante, una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, procederà agli adempimenti di propria competenza (pagamenti ed emissione del Certificato di Ultimazione lavori) solo ad avvenuta esplicita accettazione della predetta documentazione da parte delle Aziende erogatrici per quanto riguarda le *Dichiarazioni di Conformità* e da parte degli Enti competenti per quanto riguarda le autorizzazioni, collaudi, ecc.

In caso di inadempienza rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, la Stazione Appaltante potrà comunque avvalersi della Cauzione definitiva di cui al successivo punto 4.1.2.

3.4	DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
------------	---------------------------------------

3.4.1	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
--------------	---

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il Certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Entro 30 giorni dalla data del Certificato di ultimazione il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dei lavori in riferimento a quanto sopra.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio da parte dell'Ente appaltante, da effettuarsi nei termini previsti dal presente Capitolato.

3.4.2	Termini per il collaudo
--------------	--------------------------------

Per i lavori oggetto del presente Contratto di appalto verrà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art.141 del Dlgs.163/2006 e s.m.i. e del Titolo X, Capo I e Capo II del Regolamento.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 237 del Regolamento.

3.4.3	Presa in consegna dei lavori ultimati
--------------	--

L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 230 del Regolamento.

Qualora l'Amministrazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcuno motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte dell'Amministrazione appaltante avviene nel termine fissato dalla stessa per

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora l'Amministrazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**CAPO 4
PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE**

4.1 GARANZIE

4.1.1 Cauzione definitiva

Ai sensi all'art. 113, comma 1 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso superi il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La polizza deve essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto e la sua mancata costituzione determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D. Lgs. suddetto, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Oggetto della garanzia deve essere *"oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di appalto... segue descrizione lavori"*; la Cauzione viene prestata a garanzia degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 123 del regolamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.

La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere rilasciata da Azienda di credito o Impresa di Assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle lettere b) e c) comma 1 della legge n° 348/1982 e s.m., inserite nell'elenco di cui al Decreto Industria e Commercio del 18/3/83 e s.a. a favore della CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A., e dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 113, comma 2 e 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso di polizza emessa da compagnia assicuratrice la firma del rappresentante della stessa (legale rappresentante, dirigente di direzione, Agente, Gerente, ecc.) deve essere sempre autenticata da notaio che accerti e certifichi i poteri del firmatario.

La Cauzione definitiva deve contenere le seguenti clausole, anche in deroga alle C.G.A.:

- **espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del Codice Civile;**
- **espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;**
- **operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**

La garanzia fideiussoria - ai sensi dell'art. 123, comma 4 del Regolamento - deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima può essere variata in dipendenza della variazione dell'importo contrattuale.

Lo svincolo della Cauzione definitiva avverrà secondo le modalità previste all'art. 113 comma 3 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.

La fideiussione sarà svincolata in via definitiva, previa presentazione garanzia fideiussoria di cui all'art. 141 comma 9 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., soltanto dopo che sia stato approvato dall'Amministrazione della CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. il collaudo provvisorio o il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza.

Tale garanzia, ove non prodotta mediante versamento in tesoreria, dovrà essere redatta secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/03/04, n.123.

4.1.2 Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata – da organismi accreditati - certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'art. 75, comma 7 e 40, comma 7 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'importo della cauzione definitiva è ridotto al 50% per l'Appaltatore in possesso dei medesimi requisiti secondo il comma 7 dell'art. 40 del Decreto succitato.

4.1.3 Fidejussione a garanzia della rata di saldo

Il pagamento rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141 comma 9 del Dlgs 163/2006, sarà effettuato entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia, prestata dai soggetti previsti dall'art. 127 del Regolamento, è costituita alle condizioni previste dall'art. 124, comma 3 dello stesso Regolamento.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Regolamento, il suddetto termine di pagamento della rata di saldo e di vincolo della cauzione definitiva non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

4.1.4 Polizza assicurativa rischi di esecuzione

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi degli artt. 129, comma 1 del Dlgs 163/2006 e 125 del Regolamento e loro s.m.i., a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza, denominata C.A.R. – Contractor All Risks, deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori – ai sensi dell'art. 125, comma 4 del Regolamento e deve avere il seguente schema:

Contraente: APPALTATORE

Committente: CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A..

Assicurato: Committente, Appaltatore, Subappaltatori e chiunque partecipi all'opera purché contrattualmente definito con atto scritto

Durata dell'assicurazione: dalle ore 24.00 del giorno di consegna lavori alle ore 24.00 del giorno di presunta fine lavori (contrattualmente prevista) e da tale data alle ore 24.00 del 12° mese successivo per il periodo di manutenzione.

Per fine lavori si intende la data di sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di rilascio del certificato provvisorio di collaudo.

Luogo di esecuzione delle opere: esatta indicazione del luogo

Descrizione delle opere: esatta descrizione delle opere

Sezione I° danni alle cose

Partita 1) Opere ed impianti permanenti e temporanei

Deve essere indicato il valore di appalto, comprese eventuali variazioni per le quali l'appaltatore si impegna all'inserimento con apposite appendici

Partita 2) Opere ed impianti pre - esistenti

Deve essere indicato il valore delle opere pre – esistenti sulle quali si eseguono nuove opere, ristrutturazioni o sopraelevazioni;

Partita 3) Costi di demolizione e sgombero

Deve essere assicurato un massimale minimo di € 51.645,69

Per appalti con valore superiore a € 516.456,90 il massimale assicurato deve essere pari al 10 % della partita 1)

Partita 4) Macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere

L'appaltatore assicurerà il loro valore stimato

Condizioni particolari da richiamare espressamente relative alla Sezione danni alle cose

- Opere ed impianti pre – esistenti;
- Costi di demolizione e sgombero;
- Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- Manutenzione;
- Manutenzione estesa

Sezione II – Responsabilità Civile Terzi

Massimale da assicurare per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza

5 % della somma assicurata alle partite 1 + 2 con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000 di €.

Condizioni particolari

- Pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata tra di essi
- Rimozione franamento e cedimento terreno (qualora il fabbricato sia dichiarato inagibile prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione la compagnia deve prenderne atto espressamente);
- Cavi o condutture sotterranee (la clausola dovrà essere inserita solo se sono previsti lavori di scavo)

Condizioni speciali

Scioperi, sommosse e tumulti popolari

Interruzione della costruzione assicurata – Rischi Giacenza

Misure antincendio

Condizioni aggiuntive

Scavo aperto

Dolo e colpa grave dell'assicurato/i

Scoperti e/o franchigie su sezioni I e II e condizioni particolari e speciali

Qualora siano previsti la compagnia **dovrà espressamente prendere atto** con clausola dattiloscritta che nessuno scoperto e/o franchigia è opponibile alla CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.. od a terzi danneggiati per quanto concerne la sezione RCT.

La polizza dovrà essere quietanzata in segno di avvenuto pagamento del premio per tutta la durata dei lavori, salvo proroghe successive per le quali l'appaltatore si obbliga:

- alla immediata comunicazione alla compagnia affinché provveda all'emissione di appendice di proroga;
- al pagamento dei supplementi di premio

La società assicuratrice deve prendere atto che il mancato pagamento del premio di 1° rata o dei premi di proroga non può essere opposto in alcun modo agli assicurati ex. art. 125 del Regolamento.

La società deve prendere atto altresì che l'appendice per il rischio giacenza potrà essere emessa su richiesta della Casa Livorno e Provincia S.p.A.. che si riserva la facoltà di pagare il relativo premio qualora non adempia la contraente.

In caso di lavori appaltati ad Associazioni Temporanee di Imprese la garanzia assicurativa dovrà essere prestata a favore di tutte le partecipanti alla associazione con lo schema sopra indicato anche se la contraente potrà essere la sola capogruppo.

Tutto quanto sopra indicato dovrà essere riportato nel formulario di polizza o con condizioni dattiloscritte; Casa Livorno e Provincia S.p.A.. si riserva la facoltà di richiedere al contraente le modifiche che ritiene necessarie per la regolarità della polizza.

Tale polizza dovrà essere redatta secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/03/04, n.123.

4.1.5	Ritenute sui pagamenti e provvedimenti conseguenti al mancato rispetto degli obblighi contrattuali
--------------	---

Al contratto in oggetto si applicano le disposizioni contenute negli artt. 4,5 e 6 del Regolamento

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o Certificato di Regolare esecuzione, ovvero di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi degli artt. 5 e 6 citati opera l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'esecutore e del subappaltatore, con le modalità e le procedure previste dagli articoli citati.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) verrà acquisito d'Ufficio dalla Stazione Appaltante nei tempi e con le modalità previste dall'art.6 del Regolamento.

In caso di ricevimento di uno o più D.U.R.C. dell'affidatario del contratto o del subappaltatore negativi, si opererà secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.4 e dal comma 8 dell'art.6 del Regolamento ed in particolare:

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. **Ove l'importo corrispondente all'inadempienza non venga quantificato, si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo se i lavori sono conclusi, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.** Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
- In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
- Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.

Ai sensi dell'art.123, c. 3 del Regolamento è fatto salvo il diritto per CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.. di valersi - oltre alle ritenute suddette - della cauzione definitiva per provvedere a quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze di cui sopra.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, nonché per le sospensioni dei lavori, di cui sopra l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento danni.

4.2	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
------------	---

4.2.1	Norme di sicurezza generali
--------------	------------------------------------

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente paragrafo.

Il direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del Decreto medesimo ;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 81/2008.

La stazione appaltante procederà, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri.

4.2.2	Sicurezza sul luogo di lavoro
--------------	--------------------------------------

L'Appaltatore è obbligato a consegnare all'Amministrazione appaltante, il documento dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) e all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, recante altresì l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. di cui sopra, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere

L'appaltatore ha l'obbligo del rispetto e dell'attuazione di tutte le norme di legge vigenti, sia nazionali che regionali, relative in particolare alla predisposizione degli apprestamenti necessari alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, ai rischi connessi all'uso di sostanze dannose per la salute e a quelli relativi all'uso di macchine ed attrezzature di cantiere.

L'appaltatore, i datori di lavoro delle ditte esecutrici ed i lavoratori autonomi hanno l'obbligo di applicare e di far rispettare alle proprie maestranze le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

L'appaltatore ed i datori di lavoro delle ditte esecutrici hanno l'obbligo di applicare e di far rispettare alle proprie maestranze le indicazioni contenute nei Piani Operativi di Sicurezza.

L'appaltatore è tenuto ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

L'appaltatore è inoltre tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri previsti al precedente Punto 4.2.1.

L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Tali interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) e dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi della L.n.136/2010 la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera deve contenere anche l'indicazione del committente.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.

La violazione delle previsioni di cui sopra comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, delle sanzioni previste dall'art. 55, comma 4, lett. m) del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza, ai sensi dell'art. 23, comma 4 e 5 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr. , con le modalità indicate al comma 6 del medesimo articolo.

Il Direttore dei lavori, conformemente a quanto prescritto dall'art. 23, comma 1 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr., anche per il tramite del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie e

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
- b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
- c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
- d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
- e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al suddetto Decreto.

4.2.3	Piani di sicurezza
--------------	---------------------------

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la progettazione, è parte integrante del contratto di appalto e, come tale, in caso di gravi e ripetute violazioni nella applicazione dei contenuti e delle indicazioni del medesimo, esse costituiscono, previa formale messa in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto.

Prima del montaggio del ponteggio, sarà cura ed a carico dell'Appaltatore nominare il Progettista sia per la redazione del Pimus che il necessario Progetto dell'opera provvisoria (vedi P.S.C.).

L'appaltatore e i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei Rappresentanti della Sicurezza copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento così come previsto dall'art. 100, comma 4 del D. Lgs. 81/2008.

All'appaltatore è concesso, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni ed integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento nei seguenti casi:

- Adeguare i contenuti del Piano di Sicurezza e di Coordinamento alle tecnologie proprie dell'impresa;
- Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Le proposte di modifica o di integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento devono essere adeguatamente motivate e formalmente presentate al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore ha diritto che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si pronunci tempestivamente, anch'esso con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate.

Tutte le decisioni del Coordinatore per l'esecuzione sono vincolanti per l'appaltatore, i datori di lavoro delle ditte esecutrici ed i lavoratori autonomi.

Qualora il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte di modifica o di integrazione di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi (prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi) dalla presentazione delle proposte di modifica o di integrazione di cui alla lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Così come previsto dall'art.100, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, in nessun caso le eventuali modifiche ed integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

4.2.4	Piano operativo di sicurezza
--------------	-------------------------------------

L'appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, redige e consegna alla Stazione Appaltante ed al Coordinatore per l'esecuzione:

- - eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- - un P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) per quanto attiene alle proprie responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

L'appaltatore e i datori di lavoro delle ditte esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 così come indicato dall'art. 95 del Decreto suddetto.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e di

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Coordinamento e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiscono adempimento alle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) ed all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008.

4.2.5	Osservanza ed attuazione dei Piani di sicurezza
--------------	--

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 ed allegato XIII del Decreto succitato.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e successivamente periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore per l'esecuzione di lavori, l'iscrizione alla CCIAA, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi lavorativi e previdenziali.

L'appaltatore o i datori di lavoro delle imprese esecutrici sono obbligati a fornire al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in ogni momento a sua richiesta ogni dato, anagrafico e di posizione INPS, cassa edile od altro ente di previdenza del personale dipendente addetto e presente in cantiere. L'appaltatore o i datori di lavoro delle ditte esecutrici, sono obbligati a comunicare tempestivamente al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori tutte le modifiche relative alla presenza di nuovo personale addetto in cantiere sia proprio dipendente della ditta incaricata all'esecuzione delle opere, sia la presenza di lavoratori autonomi od eventualmente di ogni qualsiasi altra ditta o società eventualmente sopravvenuta nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio di Imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4.2.6	Inosservanza delle norme sulla sicurezza
--------------	---

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore o dei datori di lavoro delle imprese esecutrici delle norme di legge sulla sicurezza, delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno erogati fino a quando il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ne attesti l'osservanza. Il Coordinatore intimerà all'Appaltatore di mettersi in regola e nel caso di ulteriore inosservanza, attiverà le misure previste dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008.

In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e nei Piani Operativi di Sicurezza, il Coordinatore procederà a determinare le somme relative che verranno scomutate e detratte dall'importo ad essa dovuto.

4.2.7	Disposizioni derivanti dall'applicazione della L.R. n.8 del 28/01/2000
--------------	---

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale usufruiscono di finanziamento autorizzato dalla Regione Toscana e pertanto sono soggetti alle disposizioni della L.R. n.8/2000.

Qualora nel corso degli adempimenti previsti dall'art.2, commi 2, 3 ed 8 fossero riscontrate direttamente dalla CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.. o da parte degli Enti previdenziali e assicurativi o della Cassa edile eventuali irregolarità dell'Impresa appaltatrice o delle subappaltatrici, si procederà secondo quanto previsto al punto 4.1.5 del presente Capitolato speciale.

In particolare, in applicazione dell'art.2, comma 8 della stessa Legge CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.. , prima della emissione di ciascun certificato di pagamento successivo alla redazione di uno Stato di avanzamento lavori, procederà ad accertare il rispetto da parte dell'Impresa:

- degli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza sui cantieri;
- delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale, compresi gli obblighi relativi alla Cassa Edile.

Dell'esito dell'accertamento verrà redatto verbale conservato a disposizione degli organi di vigilanza.

Per quanto concerne la decadenza, revoca o sospensione del finanziamento trova applicazione quanto previsto

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

dall'art.5 della legge n.8/2000, che si riporta integralmente di seguito:

1. In caso d'infortunio mortale o con prognosi maggiore di quaranta giorni, il Dipartimento del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà richiede all'Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, un accertamento sulla corretta applicazione delle vigenti norme di sicurezza e sulle cause d'infortunio.
2. Qualora il Dipartimento ravvisi, a seguito dell'accertamento, elementi idonei a raffigurare l'inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. e i. e comunque l'inadempienza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, compresi quelli relativi al rispetto delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme in materia contributiva e previdenziale, anche sulla base del verbale di cui all'articolo 2, comma 8 della presente legge (L.R. n.8/2000), informa tempestivamente la Giunta regionale ai fini di una possibile proposta al Consiglio dell'atto di decadenza del finanziamento.
3. La Giunta regionale dà comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza al committente delle opere o dei lavori e al titolare dell'impresa affidataria, i quali possono far pervenire, congiuntamente o disgiuntamente, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale le proprie osservazioni. La Giunta regionale può proporre al Consiglio la decadenza dei finanziamenti, trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, dando menzione dei pareri e delle osservazioni presentate. È data facoltà alla Giunta regionale, sulla base dello stato d'avanzamento dell'opera o dei lavori, proporre al Consiglio regionale la revoca parziale del finanziamento.
4. La Giunta regionale, al fine della proposta di decadenza o revoca parziale del finanziamento, può acquisire il parere del Collegio di valutazione, nominato con propria deliberazione all'interno del Comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 626/1994, e composto da tre membri esperti in prevenzione e infortuni, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, estranei all'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
5. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 1, ovvero a seguito di segnalazione degli organi di vigilanza sulla tutela della sicurezza e della salute nei cantieri, si accerti che i cantieri non sono dotati dei piani di sicurezza come previsti dal D.Lgs. n. 494/1996, successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale dispone l'immediata sospensione dell'erogazione dei finanziamenti, fino all'accertamento dell'adozione dei suddetti piani qualora non intervenga la pronuncia di decadenza o di revoca parziale del finanziamento, di cui al comma 2. Qualora la decadenza, revoca o sospensione del finanziamento sia disposta per accertati inadempimenti da parte dell'Impresa Appaltatrice, si procederà alla risoluzione in danno del Contratto di Appalto. In tal caso la Stazione Appaltante ha diritto di valersi della Cauzione definitiva di cui al punto 4.1.2 del presente Capitolato Speciale.

4.3	ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
------------	--

4.3.1	Osservanza dei contratti collettivi
--------------	--

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 118 comma 6 ed all'art. 131 del Dlgs 163/2006 e succ. modif. ed integr.

L'Appaltatore è responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Direzione lavori della Stazione Appaltante o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 5 del Regolamento.

4.3.2	Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.
--------------	--

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale, dal D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr., dal relativo Regolamento ed agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto dai Piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che sono sottoelencati:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, chiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del C.C..
- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e la circolazione delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante.
- L'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'Impresa appaltatrice a termini di contratto.
- L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato.
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.
- L'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o diicoli e canalizzazioni, e, ove disposto dal Direttore dei lavori, provvedere al relativo spostamento attraverso prestazioni da compensare in economia.
- Il mantenimento fino all'emissione del certificato di collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione), della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati adiacenti le opere da eseguire.
- Il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
- Concedere, su richiesta della Direzione dei lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- Il consentire il libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato; medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi d'acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre Ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- Il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli Enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori.
 - L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili.
 - La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
 - La predisposizione ed esposizione in sito, di almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP: dell' 1/6/1990 n. 1729/UL, e tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto ed essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori e contenere le indicazioni di cui sopra, scritte a colori indelebili.
 - La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei locali ad uso ufficio per il personale di Direzione dei lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
 - La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno ad astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna.
 - La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della Direzione dei lavori con Ordine di servizio.
 - L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione dei lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
 - L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio a carico dell'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.
 - La custodia, la manutenzione e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
 - L'Appaltatore è tenuto a chiedere prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione appaltante interessati direttamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.
 - La fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.
 - L'esecuzione delle opere necessarie all'esecuzione del collaudo strutturale dell'opera realizzate come descritte al Capo 7 del presente Capitolato Speciale
 - Tutti i costi delle certificazioni di qualità dei materiali (acciaio – c.a. – fanghi bentonitici) e delle misurazioni che dovessero occorrere a giudizio del collaudatore statico (misure di spostamento, di permeabilità, misure

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

sclerometriche, misure piezometriche, eventuali carotaggi sulle paratie etc.) finalizzati al collaudo delle opere in questione saranno a carico dell'impresa esecutrice.

L'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuto a corrisponderla, l'eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste, come disposto dagli artt. ~~462 e 476~~ 187 e 203 del Regolamento, e da liquidare:

- quanto alla mano d'opera sulla base dei prezzi ufficiale correnti, risultanti dai contratti di lavoro per ogni qualifica, aumentati del 15% per spese generali e successivamente del 10% per utile e con l'applicazione del ribasso d'asta;
- quanto alle provviste, sulla base delle fatture quietanzate, con gli stessi aumenti e ribasso di cui al trattino precedente.

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

- A) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37 del 22/1/2008 e succ. modif. ed integr. da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del medesimo Decreto.
 - B) Le richieste di nulla-osta prescritti alla competente Asl e, in particolare per gli ascensori o altri impianti alla stessa ASL od altro Organismo notificato.
 - C) La predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Amministrazione appaltante, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi.
 - D) La predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Amministrazione appaltante, del Certificati di abitabilità o agibilità delle opere.
 - E) La consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione.
 - F) La consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione.
 - G) La fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti.
 - H) L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell'appaltante.
 - I) L'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dall'Amministrazione appaltante senza che l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi.
 - J) La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.
 - K) Nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e l'approvazione del Certificato di collaudo, l'Impresa è obbligata:
 - a) alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione di tutti i difetti di costruzione accertati dall'Amministrazione appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti dalla Direzione dei lavori. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'Amministrazione appaltante ha facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi, addebitandone all'Impresa ogni onere relativo;
 - b) ad eseguire, senza pretendere alcun compenso, tutti i lavori richiesti dal Collaudatore;
- ad eseguire tutti i lavori richiesti dalla Stazione appaltante dovuti a danni provocati da cause di forza maggiore, ovvero da danni o adempimenti di varia natura dovuti allo uso degli immobili. Tali prestazioni saranno compensate sulla base dei costi vigenti al momento della effettuazione.

4.3.3.	Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
---------------	--

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere eseguite in conformità a quanto prescritto dal Titolo XI del Regolamento, ed in particolare:

- il libro giornale a pagine previamente numerate;
- Il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.
- Note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul Libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione alle lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comune a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

L'impresa appaltatrice ha inoltre l'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr.

4.3.4	Custodia del cantiere
--------------	------------------------------

E' a carico ed a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13/9/82 n° 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta le sanzioni previste dalla legge.

4.3.5	Cartello di cantiere
--------------	-----------------------------

L'Appaltatore deve provvedere a disporre in sito n. 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 1729/UL. dell'1/6/90, e comunque sulla base di quanto indicato dall'Amministrazione appaltante

4.3.6	Oneri dell'Appaltatore derivanti dalle disposizioni di cui alla legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni
--------------	--

L'Impresa appaltatrice è obbligata al rispetto delle disposizioni tutte contenute nella Legge 19/3/1990 n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare:

PRIMA DELLA STIPULA CONTRATTUALE

- comunicazione relativa a quanto previsto dal D.p.c.m. n° 187 del 11/5/1991, per le Società nel medesimo richiamate;
- ai sensi del D.P.R. n°252 del 3-6 1998 e s.m.i.:
- per appalti di importo inferiore 154.937,07 €, nessuna documentazione;
- per appalti di importo compreso tra 154.937,07 € e 5 milioni di €, la certificazione di cui agli artt. 6 e 9 del detto DPR;
- per appalti di importo superiore a 5 milioni di €, la informazione prevista dall'art. 10 punto 3 del citato D.P.R..

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

- denuncia di nuovo lavoro all'I.N.P.S.;
- denuncia di nuovo lavoro all'I.N.A.I.L.;
- denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile;
- dichiarazione di cui all'art. 90, comma 9, lett. b) del D. Lgs. 81/2008, nella quale deve essere indicato l'organico medio annuo, distinto per qualifica, i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, deve essere richiamato il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, e devono essere riportati gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile.

In sostituzione dei certificati e della documentazione sopra richiesta prodotta direttamente dall'Impresa, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 127/97 e s.m. e i.

N.B. Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme a saldo, e comunque lo svincolo della polizza fideiussoria a garanzia del contratto, non saranno effettuati sino a quando non sia accertato che siano stati integralmente adempiuti gli obblighi che la stessa ha, ed essendo responsabile in solido, che anche i subappaltatori hanno, verso gli Istituti assicurativi e previdenziali e la Cassa Edile.

4.4	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
4.4.1	Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art.170 del Regolamento, previa istanza dell'appaltatore, con allegata la documentazione prevista dall'art. 118 del Dlgs 163/2006 nonché dalle altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Non sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 30%, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità alle condizioni previste dall'art. 109 del Regolamento.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del C.C., con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di Raggruppamento temporaneo, Società di imprese o Consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle Imprese partecipanti al Raggruppamento, Società o Consorzio;
- c) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del Dlgs 163/2006;
- d) che l'Appaltatore, unitamente al deposito di contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante, trasmetta alla stessa la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- e) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, accompagnata da apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della Legge 68/1999 e succ. mod. ed int.;
- f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/1965, e successive modificazioni ed integrazioni; a tale scopo qualora l'importo di contratto di subappalto sia superiore a € 154.937,07, l'Amministrazione appaltante procederà alla verifica della

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle Imprese subappaltatrici o cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R., il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'Impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7 del citato D.P.R.

- g) **che, ai sensi della L.n.136/2010, il subappaltatore o il subcontraente assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità previste all'art. 3 della medesima Legge.**

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

Prima dell'autorizzazione al subappalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008. A tale fine, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr., sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'articolo 47 del D. Lgs. 81/2008, provvedono a controllare il rispetto da parte dell'impresa dei seguenti adempimenti:

- a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f) e all'art. 32 del Decreto sopracitato;
- b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'articolo 41 del decreto stesso;
- c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto medesimo;
- d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. sopraindicato.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

1. l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
2. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. Sugli importi previsti dal contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell'utile di impresa.
3. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici;
4. le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, nell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
5. le Imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi;
6. Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:
 - a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 81/2008, presentato dall'appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 20, comma 5, lett. a) della L.R.T. 38/2007;
 - b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 20, comma 5, lett. b) della L.R. suddetta.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Le presenti disposizioni si applicano anche ai Raggruppamenti temporanei di Imprese ed alle Società anche Consortili, quando le Imprese riunite o Consorziare non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai Concessionari di lavori pubblici.

E' considerato subappalto, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto; pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori ad esclusione di quanto previsto dall'art.170, c.2 del Regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera od il montaggio, può avvalersi di Imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui è fatto cenno sopra. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione appaltante, per tutti i sub-contratti il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

4.4.2	Documenti da produrre per l'autorizzazione del subappalto
--------------	--

Per tutte le ditte:

- Dichiarazione relativa a quanto previsto dal D.p.c.m. n° 187 dell'11/5/91 per le Società nel medesimo richiamate;
- Dichiarazione dell'Impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C., con l'Impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- Certificato di iscrizione alla CCIAA in data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;
- Dichiarazione di cui 90, comma 9, lett. b) del D. Lgs. 81/2008, nella quale deve essere indicato l'organico medio annuo, distinto per qualifica, i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, deve essere richiamato il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, e devono essere riportati gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e Cassa Edile.
- Contratto di subappalto nel quale sia specificato, tra l'altro, l'importo dei lavori, la durata presunta dei medesimi e la dichiarazione che i prezzi applicati non siano inferiori di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione. Dovranno inoltre essere evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto. **Nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, dovrà essere inserita apposita clausola in cui, ai sensi della L.n.136/2010, il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità previste all'art. 3 della medesima Legge.**
- Denuncia di nuovo lavoro all'I.N.A.I.L., I.N.P.S. e Cassa Edile;
- Ai sensi del D.P.R. 3/6/98 n° 252 la Stazione Appaltante procederà alla verifica della seguente documentazione:
 - Per subappalti di importo inferiore a € 154.937,07, nessuna documentazione;
 - Per appalti di importo compreso tra € 154.937,07 e 5 milioni di €, la certificazione di cui agli artt. 6 e 9 del detto DPR;
- Per quanto concerne il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso al lavoro dei disabili:
(Nel caso di impresa che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Dichiarazione del Legale rappresentante attestante la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99;
(Nel caso di impresa che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Certificazione in data non anteriore a sei mesi, di cui all'art.17 della Legge 68/99 dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta Legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza, ai fini degli obblighi di cui alla Legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente.
Sono inoltre richiesti i seguenti documenti:

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Per tutti i subappalti:

- Dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) dell'Impresa subappaltatrice indicante di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m) dell'art. 38 del D.lgs 163/2006.
- Dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) attestante l'idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008. La dichiarazione, sottoscritta anche dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'articolo 47 del suddetto Decreto, deve inoltre attestare:
 - a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f) e all'art. 32 del D. Lgs. 81/2008;
 - b) la nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall'articolo 41 del decreto stesso;
 - c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto medesimo;
 - d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008;

Per i subappalti di importo inferiore a 150.000 €:

- Attestazione di qualificazione per la categoria e classifica dei lavori in appalto emessa da una SOA autorizzata oppure dichiarazione (resa nei modi di cui alla legge 127/97 e s.m. e i.) attestante di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.90 del Regolamento.

Per i subappalti di importo compreso fra i 150.000 € ed inferiore al controvalore in € di 5.000.000 di DSP:

- Attestazione di qualificazione per la categoria e classifica dei lavori in appalto emessa da una SOA autorizzata.

CASALP provvederà alla richiesta d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

CASALP provvederà inoltre alla richiesta d'ufficio del Certificato generale del Casellario Giudiziario e Certificato dei carichi Pendenti, in data non anteriore a 6 mesi per ciascuno dei soggetti indicati all'art. 38 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e precisamente:

- del Titolare e Direttore Tecnico se IMPRESA INDIVIDUALE
- dei Soci e Direttore Tecnico se SOCIETA' in N.C.
- dei Soci e Direttore Tecnico se SOCIETA' in ACCOMANDITA SEMPLICE
- degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttore Tecnico di altro tipo di Società o Consorzio.

Ad esclusione della Certificazione di cui al Punto H), secondo capoverso, in sostituzione dei certificati e della documentazione sopra richiesta prodotta direttamente dall'Impresa, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 127/97 e s.m. e i.

4.4.3	Responsabilità in materia di subappalto
--------------	--

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

In caso di inadempimento accertato direttamente ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dagli Enti competenti, si procederà secondo quanto previsto al Punto 4.1.5 del presente Capitolato Speciale.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dal D.lgs. 29/4/95 n° 139, convertito dalla legge 28/6/95 n° 246.

4.4.4	Pagamento dei subappaltatori
--------------	-------------------------------------

L'Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; l'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione appaltante provvederà ai pagamenti a favore dell'Appaltatore solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva - mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed assicurativa dell'impresa sub-appaltatrice, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr.

La Stazione appaltante si riserva di avvalersi della cauzione definitiva di cui al punto 4.1.2 del presente capitolato Speciale in caso di danni derivanti da inadempimento agli obblighi di cui sopra.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO 5
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

5.1. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 240, commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove nominato, del Collaudatore. Successivamente, il Responsabile del procedimento e, sentito l'Appaltatore, formula all'Amministrazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore nelle forme previste dall'art. 240 del D. Lgs. 163/2006 succitato.

In caso di mancato accordo bonario, non si farà comunque ricorso all'arbitrato.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Livorno ed è esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione appaltante.

5.2. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inadempimento, accertato direttamente ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dagli Enti competenti, si procederà secondo quanto previsto al Punto 4.1.5 del presente Capitolato Speciale.

5.3. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

L'Amministrazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e 136 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., anche nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dal Direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Amministrazione appaltante nei modi e nei

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- termini previsti dall'art. 136 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche ed alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave e contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi ed alle condizioni stipulate;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n° 81/2008 o dei Piani di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2, lett. a) e c) del Dlgs 163/2006 e loro s.m.i., integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nella esecuzione dei lavori.

Ai sensi della L.136/2010 il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 C.C. qualora l'appaltatore (o il subappaltatore, in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge succitata, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.

L'Amministrazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto, promuove confronti con le parti sociali ai fini della continuità occupazionale, secondo quanto prescritto dall'art. 19 della L.R.T. 38/2007 e succ. modif. ed integr.

Nel caso si configuri una o più delle condizioni sopra richiamate (ad esclusione dell'applicazione della clausola risolutiva espressa) il direttore dei lavori contesta formalmente alla Ditta l'inadempimento assegnando contestualmente un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per fornire le proprie controdeduzioni e/o chiarimenti, dando inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio in conformità di quanto previsto dagli artt. 135 e 136 del Decreto succitato, il Responsabile del Procedimento comunica all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, disponendo contestualmente con preavviso di venti giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra alla data comunicata dal Responsabile del Procedimento si fa luogo, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi con l'assistenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di consistenza dei lavori eseguiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali dei materiali attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione appaltante per l'eventuale utilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e d'esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento da parte dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il Curatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione dell'Amministrazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera, oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei lavori delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

5.4.	RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO
-------------	---

Ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO 6

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI COMPRESI NELL'APPALTO

L'Appalto è stipulato a misura ai sensi di quanto stabilito dall'art.53, comma 4 del Dlgs.163/2006 e s.m.i.

Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

I lavori da valutarsi a misura saranno stimati con misure geometriche delle quantità effettivamente eseguite. E' escluso ogni altro metodo. Le misurazioni saranno effettuate con riferimento ai criteri e ai metodi previsti nel testo " Istituzioni tecniche e forma dei capitolati speciali d'appalto" edizione ANIACAP 1975 e successive integrazioni, applicando i prezzi unitari compresi nell'Elenco prezzi allegato al contratto, ovvero i nuovi prezzi previsti al par. 6.2 del presente Capitolato.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in Elenco.

Le opere che costituiscono variante in aumento ovvero in diminuzione rispetto a quanto previsto dagli elaborati contrattuali, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 25 della Legge 109/94, saranno anch'esse valutate a "misura". L'importo sarà determinato previa applicazione alle maggiori o minori quantità misurate per ogni categoria di lavoro, dei prezzi unitari contenuti nell'Elenco Prezzi allegato al contratto.

Restano esclusi dal prezzo contrattuale, in quanto fanno carico direttamente alla CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.. i contributi richiesti dagli Enti erogatori dei servizi per gli allacciamenti.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 1.3 B, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori, e sono liquidabili in ragione della quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

6.2 NUOVI PREZZI

Qualora tra i prezzi contrattuali di cui al comma precedente non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art.163 del Regolamento. Per la redazione dei nuovi prezzi si farà riferimento, in via prioritaria, al Prezziario Ufficiale di Riferimento edito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria.

Il ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara sarà applicato anche ai prezzi unitari compresi nell'Elenco prezzi contrattuale, e ai nuovi prezzi concordati.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPO 7 - DESCRIZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO - PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

7.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto riguarda i lavori di Straordinaria Manutenzione da eseguire sulle facciate, e sulla copertura dell'edificio ubicato nel Comune di Livorno, Via Ademollo, 14/16/18/20.

Si tratta essenzialmente di lavori volti, oltre che a riqualificare e risanare gli intonaci delle facciate, anche a sostituire elementi in laterizio ed elementi in legno su porzioni della copertura (tegole marsigliesi, tavelle, travi e travicelli), previa posa in opera di guaina impermeabilizzante, oltre che a riqualificare e risanare le parti in c.a., ove necessario.

Come primo intervento da eseguire è prevista la rimozione e successivo smaltimento dei materiali in cemento amianto presenti nel sottotetto, ove necessario.

I più importanti lavori da eseguire sono di seguito descritti.

7.1.1 POSA IN OPERA DI PONTEGGI METALLICI

Per permettere l'esecuzione dei lavori sono previsti, come da progetto ed indicato dal C.S.E., la posa in opera di ponteggi metallici adeguatamente certificati.

La posa in opera di ogni elemento dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate nel libretto d'uso della tipologia di ponteggio adottata e dovrà essere eseguita da personale certificato conformemente alle normative vigenti.

I lavoratori che saranno incaricati di lavorare sopra tali ponteggi dovranno essere dotati di ogni D.P.I. richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri edili.

I ponteggi posti nella facciata principale dovranno essere adeguatamente segnalati 24 ore su 24 mediante cartellonistica specifica e segnalatori luminosi.

Dovrà inoltre essere posta in opera una mantovana in corrispondenza di ogni ingresso dell'edificio.

Al fine di evitare a terze persone di salire in quota tramite il ponteggio, durante le ore non lavorative dovranno essere rimosse le scale di accesso ed il ponteggio stesso dovrà essere adeguatamente recintato.

Prima del montaggio del ponteggio, sarà cura ed a carico dell'Appaltatore nominare un Progettista sia per la redazione del Pimus che per il necessario Progetto dell'opera provvisoria (v.di P.S.C.).

In assenza del personale di cantiere, al fine di evitare intrusioni notturne e/o diurne di personale non autorizzato, potrà essere installato, a discrezione della D.L. ed a cura ed a carico dell'appaltatore, un sistema di allarme a sensori specifico per ponteggi ancorato direttamente ai pali dello stesso ed in grado di rilevare eventuali tentativi di arrampicamento o di camminamento.

7.1.2 RIPRESA ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO

Il recupero delle superfici di elementi in c.a. sarà eseguito, ove necessario, mediante un ciclo di ripristino consistente nella scarifica delle parti degradate con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta e successiva pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrica e spazzolatura in acciaio per la preparazione del c.l.s. compatto alle fasi successive. Il trattamento protettivo dei ferri consisterà nell'applicazione di anticorrosivo bicomponente alcalinizzante, dato in due mani sui ferri di armatura preventivamente deossidati. Verrà applicata una malta cementizia fibrorinforzata ad elevata compattezza e bassa porosità capillare ad alta resistenza all'azione aggressiva degli inquinanti atmosferici premiscelata tixotropica, monocomponente, data per lo spessore necessario al ripristino della sezione originaria. Nel caso di riporti consistenti quest'ultima lavorazione sarà eseguita in più fasi.

Le parti in c.a. da trattare dovranno essere indicate preventivamente dalla D.L..

7.1.3 SOSTITUZIONE DI GRONDE E PLUVIALI

Dovranno essere rimosse tutte le gronde ed i pluviali dell'edificio comprensivi dei sostegni e delle relative staffe, indicate dalla D.L..

Dovranno essere poste in opera le nuove gronde ed i nuovi pluviali, sempre in rame e delle medesime dimensioni.

Le staffe delle gronde dovranno essere ancorate al solaio e posizionate ad un interasse di ml. 2, così come i collari dei pluviali.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

7.1.4 RIFACIMENTO DEI MANTI DI COPERTURA

E' previsto il rifacimento parziale dei manti di copertura, mediante smontaggio delle prime tre file di tegole e dei tavelloni esistenti a partire dalla linea di gronda e dai timpani laterali.

La nuova posa in opera di tegole in laterizio del tipo "marsigliesi", sarà preceduta dalla posa in opera di guaina impermeabilizzante.

E' prevista inoltre la pulizia del manto di copertura con eventuale sostituzione di:

tegole marsigliesi danneggiate e/o compromesse;

elementi in legno (travi e travicelli);

tavelloni in laterizio del solaio di copertura che risultano deteriorati a causa delle infiltrazioni, secondo le indicazioni del D.L..

Terminata la posa in opera dei nuovi manti di copertura, dovrà essere applicata una mano di vernice impermeabilizzante protettiva, da applicare a pennello sulla superficie perimetrale dei cornicioni esistenti.

7.1.5 RIFACIMENTO INTONACI

Per la demolizione degli intonaci esterni potranno essere usati, dai lavoratori addetti, martellini demolitori elettrici i quali dovranno essere allacciati ad un quadro elettrico di cantiere adeguatamente certificato.

Le parti da rimuovere dovranno essere preventivamente concordate con la D.L. ed i materiali di risulta dovranno essere trasportati alla pubblica discarica più vicina.

Una volta terminata la demolizione, dovrà essere effettuata successiva pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice, e successivamente ripristinati gli intonaci formati da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a frattazzo fine, utilizzando materiali idonei alle superfici esterne e preventivamente concordati con la D.L..

7.1.6 RIMOZIONE VECCHIE COLORITURE E TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE

Una volta effettuata la demolizione degli intonaci, dovranno essere asportate le vecchie coloriture delle facciate (composte anche da più strati) ed effettuata accurata pulizia delle facciate mediante l'ausilio di idropulitrice a 200 ATM.

Infine, sentito il parere della D.L. che verificherà le schede tecniche dei prodotti proposti dalla Ditta esecutrice dei lavori, dovrà essere applicata una mano di fissativo acrilico a base solvente, una mano di pittura uniformante elastica intermedia e successive mani di tinteggiatura per esterni costituita da pittura plastica al quarzo o pittura acril-silossanica data in n°2 mani del tipo e colore indicato dalla D.L..

7.1.7 ESECUZIONE FORI DI AERAZIONE

Esecuzione di perforazioni a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, ripristino dell'intonaco interno ed esterno e ripresa delle tinteggiature per:

- esecuzione di n. 2 prese di aerazione per ogni locale Cucina, di tipo conforme alle norme UNI-CIG 7129, aventi Ø 20 cm cadauna (da ridurre caso per caso solo dietro disposizioni della D.L.), con griglia in rame per la parte esterna e PVC per la parte interna, dotate di rete anti-insetti tali da ridurre al massimo dell'85% la superficie del foro.

7.1.8 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI PRESENTI NEI LOCALI SOTTOTETTO

E' prevista la rimozione totale e lo smaltimento dei materiali presenti nei locali sottotetto dell'edificio. Tale lavorazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni della D.L..

7.1.9 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO

E' prevista la rimozione e lo smaltimento dei materiali in cemento amianto (canne fumarie e cassoni) che potrebbero essere presenti nei locali sottotetto dell'edificio. Tale lavorazione dovrà essere effettuata, prima di effettuare qualsiasi altro tipo di lavorazione, da personale specializzato, previa presentazione di Piano di Lavoro e di Sicurezza per interventi di rimozione dell'amianto all'ASL della rispettiva area di competenza, secondo quanto previsto dal D.L. 81/2009 art. 256.

Dovrà essere effettuata l'analisi del materiale prelevato secondo quanto previsto dalla normativa vigente, contenete i risultati analitici sulla tipologia di amianto contenuta in fibre libere dello stesso. L'analisi accompagnerà la documentazione per l'ingresso del materiale in discarica autorizzata.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Si descrivono brevemente le fasi per la rimozione e smaltimento materiali in amianto:

All'interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi:

Bagnatura con prodotti vinilici.
Smontaggio e rimozione.
Inserimento del materiale in contenitori speciali
Stoccaggio a terra del materiale.
Smaltimento presso discarica autorizzata.

Attrezzature

Per la rimozione e smaltimento delle canne fumarie e dei cassoni autoclave in amianto:

Tuta di protezione
Respiratori filtranti P3
D.P.I. adeguati a tale lavorazione
Utensili vari

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Come esito dell'individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi:

Movimentazione dei materiali con presenza di amianto e relativo pericolo per la salute dei condomini.

Per l'utilizzo corretto delle macchine, delle attrezzature e delle relative protezioni e precauzioni d'uso che sono state individuate in questa fase, si rimanda a quanto prescritto nel POS dell'impresa specializzata per tali operazioni.

Procedure

Si procede con abbondante bagnatura delle superfici a vista dei materiali ritrovati nel sottotetto con prodotto incapsulante vinilico. Di seguito sarà permessa la rimozione di eventuali impedimenti.

Di volta in volta verranno provvisoriamente accatastati all'interno del cantiere opportunamente recintati e segnalati su bancali di legno già predisposti con nylon spessorato, per il successivo confezionamento ed etichettatura.

Le confezioni così preparate verranno poi trasportate alla discarica autorizzata con mezzi abilitati al trasporto dell'amianto.

Prescrizioni operative

Circoscrizione e segnalazione della zona operativa con interdizione ai non addetti compreso i condomini. Ausilio di mezzi di protezione individuale da parte dei lavoratori e collettiva in generale. Impiego di nastri e cartelli recanti avviso su possibili pericoli. Umidificazione protettiva dei materiali da rimuovere mediante nebulizzazione di soluzione vinilica. Impiego di sacchi e telo in PVC di elevato spessore per il confezionamento dei materiali rimossi a termine dei lavori. Accurata pulizia dei mezzi di protezione individuale e smaltimento di tute, guanti e maschere. Al termine delle lavorazioni verrà controllato e verificato l'ambiente dal quale sono stati rimossi elementi in eternit-amianto, al fine di garantire che nessun eventuale frammento o residuo accidentale sia lasciato sul posto.

N.B. – I lavori descritti, per quanto riguarda le demolizioni, le rimozioni e gli smontaggi, si intendono comprensivi di carico e trasporto e scarico alla discarica dei materiali di risulta, compreso il pagamento dei relativi oneri per lo smaltimento di materiali ritenuti nocivi e/o inquinanti, lo smaltimento di eventuali manufatti in cemento-amianto e lo svolgimento delle pratiche necessarie presso i competenti uffici

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

nonché la cernita, l'accatastamento e la conservazione in cantiere, a disposizione della stazione appaltante, di quanto ritenuto opportuno dalla Direzione dei Lavori.

E' necessario consegnare alla Direzione dei Lavori nonché alla Committenza le relative bolle attestanti l'avvenuto deposito dei materiali di risulta alla pubblica discarica autorizzata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

